

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 60 DEL REGISTRO – ANNO 2026

OGGETTO: Consorzio L.E.B.//Provincia di Verona. Incarico di patrocinio legale.

Oggi MERCOLEDI', giorno DICIANNOVE, del mese di AGOSTO, dell'anno DUEMILAVENTISEI, alle ore 15,00, presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera in data 12/08/2026, prot. n.1139.

All'appello risultano:

N°	Cognome e nome	Presenti	Assenti giustificati	Assenti ingiustificati
	CONSIGLIERI ELETTIVI			
1	Bertin Mauro	X		
2	Ferraresso Paolo (Presidente)	X		
3	Gambaretto Valentino (Vice Presidente)		X	
	RAPPRESENTANTE REGIONALE			
4	Arzenton Claudio	X		

Assistono all'adunanza:

- il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante.
- il Revisore dei conti, dott. Giovanni Fuso.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Paolo Ferraresso che, constatata la presenza del numero legale dei presenti per la validità dell'adunanza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto consortile, pone in trattazione il punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Relaziona il Direttore.

Premesso che:

- a seguito del sinistro occorso in data 16 novembre 2024, ove un autoveicolo uscendo dalla sede stradale – S.P. n. 7 dir. “Padovana, Km. 0+200 lato destro” in Comune di Cologna Veneta – divelse il guardrail laterale presente sul manufatto di sovrappasso al canale LEB Adige Guà e precipitò nel canale stesso (fortunatamente senza conseguenze fisiche per gli occupanti – si innescò una querelle con la Provincia, quale ente proprietario/titolare della sede stradale e delle relative pertinenze, circa la competenza a ripristinare la barriera metallica in questione;
- la Provincia succitata, tuttavia, ha rigettato ogni competenza in merito, ritenendo che “(...) la manutenzione della viabilità sopra insistente non si estende alle barriere stradali che costituiscono parte strutturalmente connessa con il manufatto. In altre situazioni analoghe, fra strade che si intersecano, la manutenzione della viabilità sopra insistente si riduce alla manutenzione del manto bituminoso e della segnaletica stradale. (...)” (giusta nota della Provincia di Verona in data 14.04.2025 - in atti al n. 438 di protocollo consorziale);
- recentemente la Provincia – a seguito di reiterate sollecitazioni – ha posizionato in banchina stradale sul lato incidentato, in via temporanea e nelle more del ripristino del guardrail in parola, come da impegno intrapreso con nota in 29.11.2024 (in atti al n. 1317 di protocollo consorziale), una barriera di tipo “new jersey”;
- a tutt’oggi, anche alla luce della posizione espressa nella recente nota in data 03 luglio u.s. (in atti al n. 1001/2026 di protocollo consorziale), la Provincia ha ribadito la propria incompetenza in merito ed al contempo ha espresso “(...) *la necessità che il Consorzio L.E.B. si attivi, anche coinvolgendo la Proprietà dei manufatti, per la risoluzione delle criticità segnalate.* (...)”,

tutto ciò premesso il Direttore ritiene, alla luce di quanto sopra evidenziato, necessario esperire ogni iniziativa, anche giudiziale, utile a dirimere la controversia de quo a tutela degli interessi consorziali in atto, conferendo apposito mandato di tutela legale al fine dell’accertamento delle competenze in merito.

E’ stato a tal fine interpellato – prosegue il Direttore – con nota in data 11 agosto u.s. (prot. n. 1134/2026) l’avv. Giuseppe Biondaro del foro di Verona (con studio in 37126 Verona, Lungadige Matteotti, 12), avendo il professionista sin qui assistito estragiudizialmente la scrivente Amministrazione consorziale, il quale ha formulato, con successiva nota in data 12 agosto u.s. (in atti al n. 1138 di protocollo consorziale), un preventivo di spesa modulato nelle varie fasi del procedimento di che trattasi;

A seguito della disamina del Direttore, si apre un’ampia discussione in merito, all’esito alla quale il Consiglio di Amministrazione, pur aderendo alla posizione sempre espressa dal Consorzio nelle varie interlocuzioni intercorse con la Provincia e le Autorità competenti – circa la propria incompetenza nella questione di che trattasi – esprime unanime adesione alla proposta avanzata dal Direttore ritenendo che, a fronte dei vani tentativi conciliativi.

Il Presidente, ultimata la relazione del Direttore e la susseguente trattazione e discussione sull’argomento in esame, propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ⇒ **Udita** la relazione del Direttore;
- ⇒ **richiamata** la Delibera dell'Assemblea consorziale n. 22 dell'8 ottobre 2025, di approvazione del Bilancio di previsione E.F. 2026, efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii
- ⇒ **visto** lo Statuto consorziale vigente, che all'art. 9, comma i lett. c) conferisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a “(...) *deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni* (...)”;
- ⇒ **vista** la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*” e ss. mm. e ii.;
- ⇒ **vista** la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “*Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali*” e ss. mm. e ii.;
- ⇒ dopo ampia disamina ed approfondita discussione;
- ⇒ con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

- 1) di promuovere l'azione legale di accertamento negativo, previo avvio della procedura conciliativa, tesa ad individuare le specifiche competenze in merito al ripristino della barriera metallica sul manufatto di sovrappasso al canale LEB Adige Guà, danneggiata a seguito della fuoriuscita dalla sede stradale di autoveicolo transitante sulla S.P. n. 7 dir. “Padovana” Km. 0+200 lato destro in Comune di Cologna Veneta;
- 2) di attribuire, per le motivazioni richiamate in premessa, all'avv. Giuseppe Biondaro del foro di Verona mandato di assistenza, consulenza e rappresentanza legale dell'intestato Consorzio, sia in fase stragiudiziale che nell'eventuale fase giudiziale, al fine di per poter definire in via conciliativa o accertare in via giudiziale la competenza in ordine alla questione in esame;
- 3) di autorizzare il Presidente pro tempore a conferire all'avv. Giuseppe Biondaro il mandato di patrocinio legale nella vertenza de qua;
- 4) di demandare alla Direzione ogni incombenza finalizzata al perfezionamento dell'incarico de quo;
- 5) di dare atto, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione.

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello Statuto Consorziale.

F.to Il Direttore
(dott. Paolo Ambroso)

F.to Il Presidente
(Paolo Ferraresso)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 27/08/2026, per tre giorni consecutivi (esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all'Albo Consorziale, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, e pubblicazione all'Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Cologna Veneta, lì _____

IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)